



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 5/c.c. R.D.

OGGETTO: Piano Finanziario ai fini della determinazione delle tariffe del Servizio di gestione Ciclo Rifiuti Urbani (TARI) anno 2016 - Approvazione.

L'anno **duemilasedici** ed addì **ventidue** del mese di **aprile** con inizio alle ore **12:30** in Domusnovas e nella Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Mario Mossa

(Nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 del 26 gennaio 2016)

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Assunti i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SOGGETTO PROPONENTE: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - PERSONALE

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016;

A tal proposito, visto:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro

dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- in ultimo, il decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016, mediante il quale è stato determinato il *differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali*, ad eccezione delle città metropolitane e della province per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31/07/2016;

Preso atto che consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale dispone, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d' imposta etc, dapprima occorre, ai fini dell'approvazione di cui trattasi, procedere all'adozione degli atti di cui sopra, essendo gli stessi, atti, propedeutici all' approvazione del documento contabile di cui trattasi (bilancio);

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; con ciò si statuisce pertanto che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Preso atto che con deliberazione C.C. n°33, adottata il 26 novembre 2004, è stato approvato il regolamento per l'applicazione nel territorio di questo Comune a far data dal 01/01/2005 della tariffa di igiene ambientale (TIA);

Visto l'art.14 comma 1 del d.l. n°201 del 06/12/2011 (decreto Salva Italia) convertito dalla L. n° 214 del 22/12/2011, mediante il quale è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARES- Tassa sui rifiuti e servizi) abrogando la TARSU (d.lgs. 507/93) e la TIA (d.lgs. 152/2006);

Dato atto che:

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI). La IUC si compone anche della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ;
- sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, della L. 147/2013, modificati in ultimo dal D.L. 6/03/2014 n°16, convertito con L. 02/05/2014 n°68, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di

rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013;

Visto l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio";

Visto inoltre l'art.1 comma 27 lettere a) e b) della legge 208/2015, per cui:

- a. vengono prorogati per gli anni 2016 e 2017, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i criteri di valutazione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- b. viene differito al 2018 l'avvio dell'obbligo di considerare nella determinazione delle tariffe i fabbisogni standard;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Considerato che, consequenzialmente a quanto detto, affinché si possa procedere alla determinazione delle tariffe inerenti il tributo afferente la copertura, per l'anno 2016, dei costi riguardo il servizio di cui trattasi, occorre procedere all'approvazione, per lo stesso anno 2016 del relativo Piano Finanziario;

Considerato altresì che a mente del D.Lgs 267/2000, l'art. 42, comma 2, dispone che il Consiglio ha competenza, ai sensi della lett. a, in merito all'adozione dei regolamenti, (salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi) e, a termini della lett. b, dei piani finanziari, come è pure competenza del Consiglio.....*omissis*...;

Pertanto, visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, allegato alla presente e contrassegnato con la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che sulla base delle previsioni relative al costo del servizio, formulate nel Piano Finanziario (al quale si fa integrale rinvio), sulla scorta degli obiettivi e del modello gestionale individuati per l'anno 2016, l'importo complessivo da coprire mediante il gettito della tariffa, al netto del tributo provinciale e di eventuali altri oneri previsti per legge, ammonta ad €. 829.908,89;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato con successiva delibera consiliare n°33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero Dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo Fiscale, con altra deliberazione consiliare n°7 del 29/03/2003;

Visto altresì:

il D.Lgs 267/2000, e nello specifico l'Art. 42, *rubricato* :*"Attribuzioni dei Consigli"*;
lo statuto comunale;

il regolamento di contabilità;

l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

1. di approvare, il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, di importo pari ad €. 829.908,89 al netto del tributo provinciale e di eventuali altri oneri previsti per legge, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 allegato alla presente e contrassegnato con la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Sorgia

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile,
Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione acclarata in premessa.
2. Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

F.to Ing. MARIO MOSSA

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 29-04-2016

DOMUSNOVAS, li 29-04-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 29/4/2016

L'INCARICATO

ALLEGATO A

PROSPETTO INIZIALE BILANCIO PREVENTIVO 2016			
GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI			
PIANO FINANZIARIO 2016 CC N°		DEL	
USCITA			
CAP	DESCRIZIONE		IMPORTO
30000	"Raccolta e trasporto RSU"		€ 463.182,96
30050	"Tratt. Umido e smaltim. secco"		€ 280.000,00
29960	" Serv. straord.- Smaltimento ingombranti."		€ 6.000,00
30070	"Spese per acquisto materiale"		€ -
	"Acquisto buste utenza"	€ -	
	"Educazione ambientale"		
	totale	€ -	
30080	"Spese acquisti /Prestazioni"		€ 80.725,93
	Costi generali di gestione		
	(costi amministrativi - personale - prestazioni)	€ 80.725,93	
	totale	€ 80.725,93	
	TOTALE		€ 829.908,89
3450	"Aggio concessionario 7,5%" su:		€ 56.883,94
	829.908,89-71.456,29 proventi = € 758.452,60		
	TOTALE SPESA		€ 886.792,83
ENTRATA			
CAP	DESCRIZIONE		IMPORTO
710	TARI		€ 815.336,54
6430	Proventi raccolta differenziata		€ 64.960,27
6440	IVA su proventi racc. differenziata 10%		€ 6.496,02
	TOTALE ENTRATA		€ 886.792,83
TRIBUTO PROVINCIALE 5%			
CAP			
3460	USCITA 5% di euro 815.336,54		€ 40.766,83
CAP			
860	ENTRATA 5% di euro su 815.336,54		€ 40.766,83